

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

AGOSTO 2010

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Sommario

Contratti e Obbligazioni.....	1
Fallimento.....	2
Fatti Illeciti.....	3
Minori.....	4
Persone fisiche e Soggetti	5
Procedimento civile.....	6
Proprietà.....	8
Responsabilità Medica	8
Sanzioni Amministrative.....	9

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

CONTRATTO PRELIMINARE – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA EX ART. 2932 C.C. - OFFERTA DEL PAGAMENTO DEL RESIDUO DEL PREZZO DELLA VENDITA – OFFERTA FORMALE – SOLO NEI CASI IN CUI IL PRELIMINARE PREVEDA IL PAGAMENTO IN UN MOMENTO ANTECEDENTE ALLA STIPULA DELL'ATTO – PAGAMENTO PREVISTO CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA – OFFERTA ANCHE IMPLICITA – SUFFICIENTE

Cass. civ., sez. II, sentenza 28 luglio 2010, n. 17688 (Pres. Schettino – rel. Di Celso)

In tema di contratto preliminare, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., l'offerta del pagamento del residuo prezzo della vendita deve essere effettuata formalmente solo nell'ipotesi in cui il contratto preliminare abbia previsto che il

versamento del prezzo debba avvenire in un momento antecedente alla stipula dell'atto traslativo, mentre nella ipotesi di prevista contestualità, non è necessaria una offerta formale, essendo sufficiente la manifestazione dell'intendimento di adempiere la controprestazione, anche implicito (sentenza 15/10/2008 n. 25185). Peraltro l'offerta della prestazione, richiesta dal comma 2 dell'art. 2932 c.c., può ritenersi implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, considerato che la verifica degli effetti traslativi della sentenza di accoglimento sostitutiva del non concluso contratto definitivo, deve essere necessariamente condizionata dal giudice all'adempimento della controprestazione (*La Cassazione conferma la sua giurisprudenza consolidata e richiama espressamente la sentenza 31/7/2007 n. 16881*).

CONTRATTO PRELIMINARE - IMPOSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO DEL BENE IMMOBILE – SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA: DA ADEMPIMENTO A RISARCIMENTO – MUTATIO LIBELLI – NON SUSSISTE

Cass. civ., sez. II, sentenza 28 luglio 2010, n. 17688 (Pres. Schettino – rel. Di Celso)

In tema di contratto preliminare di compravendita, nel caso in cui il bene, così come pattuito, non possa essere trasferito, la domanda di risarcimento del danno che si sostituisca a quella di adempimento non integra alcuna "mutatio libelli", atteso che la reintegrazione per equivalente rappresenta un surrogato legale della reintegrazione in forma specifica, sicché, nella domanda diretta al trasferimento del bene, può ritenersi implicita la domanda volta all'acquisizione del suo equivalente pecuniario (*La Cassazione*

richiama il precedente già enunciato nella sentenza 28 luglio 2005 n. 15883).

CONTRATTO PRELIMINARE - IMPOSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO DEL BENE IMMOBILE - SOSTITUZIONE DELLA DOMANDA: DA ADEMPIMENTO A RISARCIMENTO - MUTATIO LIBELLI - NON SUSSISTE

Cass. civ., sez. II, sentenza 28 luglio 2010, n. 17688 (Pres. Schettino - rel. Di Celso)

Il risarcimento del danno al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo) ed il prezzo pattuito. La detta differenza deve inoltre essere rivalutata per compensare la svalutazione intervenuta nelle more del giudizio, mentre non deve essere rivalutato il prezzo pagato dal promissario acquirente tempestivamente beneficiato dal promittente alienante. Relativamente alla misura del danno, è risaputo che il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita per fatto imputabile al promittente venditore, deve comprendere la perdita subita ed il lucro cessante, consistente quest'ultimo, quando il contratto ha per oggetto un bene immobile, nel mancato incremento dovuto al fatto che il bene non è entrato nel patrimonio del compratore e che si concreta nella differenza tra l'attuale valore commerciale del bene medesimo ed il prezzo pattuito. La differenza suddetta (tra il valore commerciale dell'immobile e il prezzo convenuto) si calcola con riferimento al momento in cui, per effetto della proposizione della domanda di risoluzione, l'inadempimento è divenuto definitivo e si rivaluta, al fine di compensare gli effetti della svalutazione monetaria verificatasi nelle more del giudizio. Non deve invece essere rivalutato il prezzo pagato dal promittente acquirente e tempestivamente beneficiato dal promittente venditore. Al contrario il prezzo

non pagato deve essere rivalutato alla stessa data di determinazione del valore dell'immobile (La Suprema Corte, richiama, nei sensi suddetti, tra le tante, le sentenze 1956/2007; 22384/2004; 17340/03; 1298/98).

FALLIMENTO

INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER INTERVENUTA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI PARTE COSTITUITA - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO - DECORRENZA DALLA DATA DELL'INTERRUZIONE DETERMINATA, AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA TERZO, DELLA LEGGE FALLIMENTARE, DALL'APERTURA DEL FALLIMENTO - ECCEPITA ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER INTEMPESTIVITÀ DELLA RIASSUNZIONE EFFETTUATA DALLA PARTE INTERESSATA - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO, AD OPERA DI PARTE DIVERSA DA QUELLA FALLITA, DALLA DATA DELL'INTERRUZIONE PER INTERVENUTA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL FALLIMENTO EX ART. 43, COMMA TERZO, DELLA LEGGE FALLIMENTARE, ANZICHÉ DALLA DATA DELL'EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'EVENTO INTERRUPTIVO

Corte cost., ordinanza 21 luglio 2010 n. 261 (pres. Amirante, est. Criscuolo)

Nel vigente sistema di diritto processuale civile è ormai acquisito il principio secondo cui, nei casi d'interruzione automatica del processo (artt. 299, 300, terzo comma, 301, primo comma, cod. proc. civ.), il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo si è verificato, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione. L'art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento, ma nulla ha previsto per la riassunzione, sicché al riguardo continua a trovare applicazione l'art. 305 cod. proc. civ. (*La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza*)

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - DECRETO DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO - RECLAMO - TERMINE DI QUINDICI GIORNI - DECORRENZA DALLA DATA DI

AFFISSIONE DELL'ESTRATTO DEL DECRETO ALLA PORTA ESTERNA DEL TRIBUNALE - MANCATA PREVISIONE, PER I SOGGETTI LEGITTIMATI AL RECLAMO AGEVOLMENTE IDENTIFICABILI SULLA BASE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE, DELLA DECORRENZA DALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE AD ESSI DELL'ESTRATTO DEL DECRETO.

*Corte cost., sentenza 23 luglio 2010 n. 279
(pres. Amirante, est. Finocchiaro)*

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r. d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge. *(La Corte afferma che la scelta dell'affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione di un atto, può essere giustificata solo dalla difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a proporre l'impugnazione stessa (sentenze n. 273 del 1987 e n. 153 del 1980), risultando priva di rationale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal legislatore (sentenze n. 251 del 2001, n. 151 del 1980, n.*

255 del 1974). Ciò in quanto l'affissione determina una mera presunzione legale, peraltro insuperabile, di conoscenza dell'atto ed è quindi compatibile con il diritto di difesa del destinatario nei soli casi in cui l'individuazione di questi, ed il conseguente ricorso a mezzi di comunicazione diretta dell'atto stesso risultino impossibili o estremamente difficoltosi»: Corte cost. sentenza n. 224 del 2004, n. 154 del 2006).

FATTI ILLECITI

CASALINGA - DANNO PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ - SUSSISTE - CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Cass. civ., sez. III, sent. 20 luglio 2010, n. 16896 (pres. Varrone, rel. Talevi)

E' risarcibile il danno patrimoniale subito dalla casalinga. Mancando una norma specifica di conteggio, può essere assunto come parametro di riferimento il lavoro svolto dalle lavoratrici domestiche (colf), considerando il triplo della pensione sociale, l'età della donna, la percentuale di invalidità e il numero di anni trascorsi dall'incidente *(Nel caso di specie, la Corte afferma che il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è economicamente valutabile come danno emergente (articolo 1223 del Codice civile) e può essere liquidato pur in via equitativa anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perchè comunque i compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente. Per concludere quindi il criterio del triplo della pensione sociale può essere utilizzato dal giudice nell'esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all'invalidità, che è danno diverso da quello biologico quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga)*

INTERVISTA DIFFAMATORIA DEL PARLAMENTARE – IMMUNITÀ PARLAMENTARIE EX ART. 68 COST. – PRESUPPOSTO - NESSO FUNZIONALE - CONNESSIONE TRA LE OPINIONI ESPRESSE E L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI PROPRIE DEL PARLAMENTARE – DIRITTO VIVENTE – PER LE DICHIARAZIONI EXTRA MOENIA

Cass. civ., sez. III, ordinanza 8 luglio 2010, n. 16110 (Pres. e rel. Morelli)

Per tralascia giurisprudenza della Corte costituzionale (*ex plurimis*, nn. 89/98, 10, 11, 56, 58, 320, 420/00; 137,289/01; 50, 51, 79, 207, 257, 294, 448, 509, 521/02; 246/04; 28, 105, 164/05) e della Corte di legittimità (*da ultimo*, nn. 13346/04; 4582/06; 8626/06; 18689/07; 29859/08), ormai consolidata in termini di diritto vivente - escluso, in premessa, che l'immunità ex art. 68 cit. possa coprire qualsiasi comportamento del parlamentare, così trasformandosi in un privilegio personale (nn. 375/97; 289/98; 10 e 11, 56, 82/00 citt.), il presupposto, per la sua operatività, va individuato nella "connessione tra le opinioni espresse e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare; per cui proprio, ed esclusivamente, tale nesso funzionale marca la differenza fra le varie manifestazioni dell'attività politica dei deputati e senatori e le opinioni che godono della garanzia dell'immunità. Con l'ulteriore specificazione - per quanto attiene alla ipotesi in particolare di dichiarazioni rese extra moenia - che il nesso funzionale, delle opinioni manifestate con l'attività parlamentare, deve consistere non già in una semplice forma di collegamento di argomenti o di contesto con l'attività stessa, ma più precisamente nella identificabilità della dichiarazione quale espressione, e forma divulgativa, di tale attività. Per cui, appunto, occorre che nell'opinione manifestata all'esterno sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti con l'atto parlamentare, non essendo sufficiente, a questo riguardo, una mera comunanza di tematiche. Con la conseguenza che resta esclusa dalla copertura della insindacabilità quella opinione che non sia collegata da nesso con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché riguardante temi al centro di un dibattito politico (paradigmatica, per tal

profilo, è in particolare Corte cost. n. 10/2000 cit., secondo cui "la semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunità che copre le seconde. Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un cotesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca". (*Nel caso di specie, la Corte di Cassazione così conclude:*

- Visti gli art. 134 Costituzione e 37 legge 11 marzo 1953 n. 87; dispone la sospensione del giudizio civile iscritto al n.r.g. 13821/06 su ricorso principale di Gherardo Colombo ed incidentale di R.T.I. spa; ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e chiede che la Corte:

- dichiarare ammissibile il presente conflitto; e, nel merito, dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi rese nella trasmissione "Sgarbi quotidiani" del 27 marzo 1998, oggetto della domanda risarcitoria in relazione alla quale pendono ricorsi per cassazione, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, Costituzione. Ordina che a cura della cancelleria la su estesa ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento)

MINORI

PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITÀ – RAPPRESENTANZA DEL MINORE IN GIUDIZIO – NECESSITÀ DI UN DIFENSORE - ESCLUSA

Cass. civ., sez. I, sentenza 14 luglio 2010, n. 16553 (Pres. Vitrone – rel. Dogliotti)

Alla luce della vigente normativa, riformata dalla L. n. 149 del 2001, il tutore può essere nominato ad hoc nell'ambito della procedura per la dichiarazione di adottabilità, con il

compito di rappresentare il minore. È vero che la sua funzione non si esaurisce nella rappresentanza nel procedimento, egli dovrà pure rapportarsi alla comunità in cui è collocato il minore, ovvero ai coniugi richiedenti cui il minore sia stato provvisoriamente affidato, e mantiene le sue funzioni, anche dopo la conclusione del procedimento di adottabilità, finché gli adottanti non diventino, a tutti gli effetti, genitori del minore. Ma è altrettanto vero che la rappresentanza nel procedimento costituisce il profilo di gran lunga più rilevante: il giudice nomina un tutore e lo sceglierà necessariamente tra soggetti privi di conflitto di interessi con il minore. Ancor di più, se nomina un ente territoriale: in tal caso, come si è visto, non è prevista la nomina di un protutore, perché si esclude anche potenzialmente un conflitto di interessi con il minore. Non può quindi condividersi l'affermazione per cui il tutore, pur se nominato nel corso del procedimento, quale ente territoriale, sarebbe, anche soltanto potenzialmente, sempre e comunque in conflitto di interessi con il minore, tale da rendere sempre necessaria la nomina di un avvocato del Minore. Per quanto detto, la previsione normativa di un' "assistenza legale" del minore (art. 8 Legge 184/1983), fin dall'inizio del procedimento, senza indicazione di modalità alcuna al riguardo (a differenza della posizione dei genitori o dei parenti), non significa affatto che debba nominarsi un difensore d'ufficio al minore stesso, all'atto della apertura del procedimento (*Decisione importante in quanto riguarda il distretto di Milano. La Corte di Cassazione cassa la sentenza della Corte di d'Appello di Milano - sentenza depositata in data 3-11-2008 - che aveva dichiarato la nullità del procedimento condotto dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano per difetto di integrità del contraddittorio in quanto al procedimento non aveva partecipato l'avvocato del Minore ma il suo solo tutore. La Cassazione bocchia la decisione*)

**NOMINA DEL CURATORE SPECIALE - AZIONI DI STATO -
DOMANDA DI MANTENIMENTO DA PARTE DEL FIGLIO**

**NATURALE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE -
NECESSITÀ - CONFLITTO DI INTERESSI IN RE IPSA**

Cass. civ., sez. I, sentenza 14 luglio 2010, n. 16553 (Pres. Vitrone - rel. Dogliotti)

Un curatore speciale viene di regola nominato quando non vi sia un rappresentante legale o sussista conflitto di interessi tra il minore e il rappresentante legale. Nelle azioni di stato (disconoscimento di paternità, contestazione e reclamo di legittimità, impugnazione del riconoscimento di figlio naturale, e, in via soltanto eventuale, ricerca di paternità e maternità) nonché in relazione alla domanda di mantenimento da parte del figlio naturale (quando non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità) è prevista la nomina di un curatore speciale: il conflitto di interessi è evidentemente considerato in re ipsa (*Ai sensi degli artt. 316, 2° comma e 320, 1° comma c.c., la potestà è esercitata da entrambi i genitori e questi rappresentano i figli minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. In caso di conflitto di interessi tra il figlio ed uno dei genitori, la rappresentanza spetta esclusivamente all'altro genitore; se il conflitto sorge tra il figlio ed entrambi i genitori, il giudice tutelare nomina un curatore speciale (art. 320, comma 6° c.c.); parimenti viene nominato un curatore speciale, quando i genitori non possono o non vogliono compiere uno o più atti nell'interesse del figlio (art. 321 c.c.); ancora, viene nominato un curatore al minore, emancipato di diritto con il matrimonio (art. 390 c.c.): sarà il coniuge, e, se entrambi gli sposi sono minori, il giudice tutelare nominerà un curatore, che potrebbe essere unico, scelto preferibilmente tra i genitori (art. 392 c.c.)*).

PERSONE FISICHE E SOGGETTI

**ARTT. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-BIS, 156-BIS DEL
CODICE CIVILE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE - NELLA PARTE IN CUI,
SISTEMATICAMENTE INTERPRETATI, NON CONSENTONO CHE
LE PERSONE DI ORIENTAMENTO OMOSESSUALE POSSANO
CONTRARRE MATRIMONIO CON PERSONE DELLO STESSO
SESSO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 29, 117, COMMA**

**I, COST. - INFONDATEZZA - INDAMMISSIBILITÀ -
CONFERMA DELLA SENTENZA 14 APRILE 2010 N. 138**

*Corte cost., ordinanza 22 luglio 2010 n. 276
(pres. Amirante, est. Criscuolo)*

La normativa del codice civile che contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale. L'art. 29 Cost., infatti, si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché (in ordine all'art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio (La Corte: a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze)

matrimonio tra persone dello stesso sesso – artt. 9 e 12 della Cedu – Revirement giurisprudenziale – Unione omosessuale nel concetto di Famiglia – Diritto al matrimonio anche alle persone omosessuali – Discrezionalità del legislatore

*Corte Eur. Dir. dell'Uomo, sez. I,
sentenza 24 giugno 2010,
caso Schalk and Kopf c/ Austria
(pres. Rozakis)*

La Corte reputa di dovere mutare al propria giurisprudenza e, dunque, non considererà più che il diritto al matrimonio è riconosciuto solo a persone di sesso diverso, approdando ad una concezione contemporanea ed evoluta che riconosce a tutti il diritto in questione e, dunque, anche alle persone omosessuali. La Corte pure annuncia che le relazioni omosessuali non saranno più comprese soltanto nella nozione di «vita privata», ma nella nozione di «vita familiare» pure

contenuta nell'art. 8. Contestualmente, però, la Corte ribadisce che è riservato allo Stato, poi, disciplinare ed introdurre l'istituto del matrimonio omosessuale a livello statale. *(La Corte afferma: The applicants argued that the wording did not necessarily imply that a man could only marry a woman and vice versa. The Court observes that, looked at in isolation, the wording of Article 12 might be interpreted so as not to exclude the marriage between two men or two women. However, in contrast, all other substantive Articles of the Convention grant rights and freedoms to "everyone" or state that "no one" is to be subjected to certain types of prohibited treatment (...). Regard being had to Article 9 of the Charter, therefore, the Court would no longer consider that the right to marry enshrined in Article 12 must in all circumstances be limited to marriage between two persons of the opposite sex. Consequently, it cannot be said that Article 12 is inapplicable to the applicants' complaint. However, as matters stand, the question whether or not to allow same-sex marriage is left to regulation by the national law of the Contracting State)*

PROCEDIMENTO CIVILE

INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER INTERVENUTA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI PARTE COSTITUITA - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO - ART. 305 C.P.C. - GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

*Corte cost., ordinanza 21 luglio 2010 n. 261
(pres. Amirante, est. Criscuolo)*

Nel vigente sistema di diritto processuale civile è ormai acquisito il principio secondo cui, nei casi d'interruzione automatica del processo (artt. 299, 300, terzo comma, 301, primo comma, cod. proc. civ.), il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo si è verificato, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione *(La Corte, nel caso in esame, ribadendo il principio sopra esposto anche per l'ipotesi del fallimento della parte costituita, ha*

dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza)

DECORSO DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE – DALLA PUBBLICITÀ MEDIANTE AFFISSIONE – MODALITÀ ECCEZIONALE – CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ

*Corte cost., sentenza 23 luglio 2010 n. 279
(pres. Amirante, est. Finocchiaro)*

La scelta dell'affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione di un atto, può essere giustificata solo dalla difficoltà di individuare coloro che possono avere interesse a proporre l'impugnazione stessa (sentenze n. 273 del 1987 e n. 153 del 1980), risultando priva di razionale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal legislatore (sentenze n. 251 del 2001, n. 151 del 1980, n. 255 del 1974). Ciò in quanto l'affissione determina una mera presunzione legale, peraltro insuperabile, di conoscenza dell'atto ed è quindi compatibile con il diritto di difesa del destinatario nei soli casi in cui l'individuazione di questi, ed il conseguente ricorso a mezzi di comunicazione diretta dell'atto stesso risultino impossibili o estremamente difficoltosi (*La Corte conferma i suoi precedenti – sent. 224 del 2004, n. 154 del 2006 ed afferma, nel caso di specie: E' costituzionalmente illegittimo l'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r. d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo,*

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione previste dalla legge)

GIUDIZI CIVILI CONCERNENTI GLI ATTI E LE PROCEDURE VOLTI AL RECUPERO DI AIUTI DI STATO IN ESECUZIONE DI UNA DECISIONE DI RECUPERO ADOTTATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA - OPPOSIZIONE AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO TESA AL RECUPERO DA PARTE DELL'INPS DI SGRAVI CONTRIBUTIVI GIÀ GODUTI DALL'OPPONENTE PER CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO E RITENUTI AIUTI DI STATO INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE, AI SENSI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2000/128/CE DELL'11 MAGGIO 1999 - OBBLIGO DEL GIUDICE, CHE ABBA ACCOLTO L'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIALE DI PAGAMENTO, DI FISSARE LA DATA DELL'UDIENZA DI TRATTAZIONE NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI E DI DECIDERE LA CAUSA NEI SUCCESSIVI SESSANTA GIORNI, ESCLUSI I CASI IN CUI SIA STATO DISPOSTO IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA - PREVISIONE DELLA PERDITA DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ALLO SCADERE DEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI EMANAZIONE, SALVO CHE IL GIUDICE, SU Istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di legge, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni, esclusi i casi in cui sia stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

*Corte cost., ordinanza 23 luglio 2010 n. 281
(pres. Amirante, est. Criscuolo)*

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nella parte in cui stabilisce la perdita

di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice (*Tra l'altro, la Corte afferma che Il potere di sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento (come quello attribuito al giudice dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 59 del 2008) rientra nell'ambito della tutela cautelare. La ratio ispiratrice della tutela cautelare è ravvisabile nell'esigenza di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni (sentenze n. 26 del 2010, n. 144 del 2008 e n. 253 del 1994). Le misure cautelari a contenuto anticipatorio o conservativo, hanno funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, sicché sono legate a doppio filo al diritto fondamentale garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. «in ogni stato e grado del procedimento»*)

PROPRIETÀ

CONDOMINIO – IMPUGNATIVA DELLA SENTENZA SFAVOREVOLE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA – NON SUSSISTE – RATIFICA – NECESSARIA

Cass. civ., Sez. Unite, sent. 6 agosto 2010 n. 18331 (Pres. Carbone, est. Elefante)

L'amministratore di condominio, in base al disposto dell'art. 1131, secondo e terzo comma c.c., può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall'assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione (*La Suprema Corte risolve così il contrasto di giurisprudenza che si era creato sulla questione*)

RESPONSABILITÀ MEDICA

RESPONSABILITÀ DEL SANITARIO PER ERRATA DIAGNOSI – INTERPRETAZIONE DELLA SINTOMATOLOGIA – INIDONEITÀ OGGETTIVA DEI SINTOMI A CONSENTIRE AL MEDICO DI ACCORGERSI DELLA GRAVITÀ DEL FATTO

NELL'IMMEDIATEZZA DEL FATTO – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Cass. civ., sez. III, sentenza 6 luglio 2010, n. 15857 (Pres. Trifone – rel. Uccella)

Si deve escludere la colpa del sanitario, sia nella sua valenza di imperizia che di negligenza, ancorché lieve, allorché nell'immediatezza del fatto i sintomi e il quadro clinico non siano idonei a far sospettare la gravità della patologia e la sua eventuale tragica evoluzione (*Nel caso preso in esame dal Collegio, “il quadro clinico presente il giorno della caduta dalla bicicletta a tre ruote, l'aspetto e la localizzazione della ferita escludevano ogni sintomo di natura neurologica di ischemia cerebrale da poter essere ritenuto conseguenza di una dissezione intimale della carotide, il cui trauma è un evento rarissimo, al punto che solo sintomi neurologici di ischemia cerebrale, assenti al momento del ricovero in Pronto Soccorso, possono determinare sospetti clinici. E ciò tanto più che la ferita non era localizzata nella regione carotidea, ma nella zona sottomentoria sinistra”*).

ONERE DELLA PROVA – NESSO CAUSALE – IMPREVEDIBILITÀ DEL DECORSO PATOLOGICO

Cass. civ., sez. III, sentenza 6 luglio 2010, n. 15857 (Pres. Trifone – rel. Uccella)

Se è vero che, trattandosi di asserita responsabilità contrattuale, l'onere di provare la erroneità o l'inadeguatezza della prestazione professionale dei sanitari grava su di essi per dimostrare che il caso affidato non si presentava di particolare complessità, data l'assenza di sintomi clinici e la stessa localizzazione della ferita, data la rarità del caso, è, altresì, incontrovertibile che la imprevedibilità della evoluzione della lesione patita dal danneggiato esclude la sussistenza dell'illecito del difetto dell'elemento causale (*Nel caso di specie, la responsabilità era stata esclusa all'esito degli accertamenti della CTU. La Cassazione conferma*).

SANZIONI AMMINISTRATIVE

CODICE DELLA STRADA – ART. 126-BIS – IMPOSSIBILITÀ PER IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO DI INDICARE IL CONDUCENTE DEL MEZZO AL MOMENTO DELLA INFRAZIONE – EQUIPARAZIONE AL RIFIUTO DI VOLER FORNIRE TALI DATI – ILLEGITIMITÀ – NECESSITÀ DI DISTINGUERE LE IPOTESI

*Corte Cost., ordinanza 28 luglio 2010 n.286
(Pres. Amorante – rel. Finocchiaro)*

Nell'applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, sia nel testo originario che in quello modificato, resta ferma «la necessità si distinguere il comportamento di chi si disinteressa della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltagli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio» *(La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Recanati)*

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – DIVIETO POSTO DAL D.L. 143/1991 CONV. IN LEGGE 197/1991 – APPLICABILITÀ ANCHE AL FRAZIONAMENTO – SUSSISTENZA

Cass. civ., sez. II, sentenza 22 giugno 2010 n. 15103 (Pres. Settimj)

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto posto dal D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, conv. in L. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a L. 20.000.000 (ora Euro 12.500) senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando detto trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito *La Corte conferma il suo precedente: Cass. 8698/07. Nel caso di specie così conclude: ne consegue che sulla base delle stesse affermazioni di parte opponente, la quale, secondo la sentenza impugnata (pag. 3), aveva dedotto di aver effettuato pagamenti per almeno 213 milioni e L. 500 mila in contanti, frazionando la somma tra 1/8 giugno e il 13 luglio 1992 con versamenti inferiori a L. venti milioni, sussisteva la violazione contestata)*